

TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
(Corso di Laurea in Economia e Società, curriculum Finanza e moneta e
Corso di Laurea specialistica in Analisi, consulenza e gestione finanziaria, curriculum:
Gestione finanziaria)

Docente: Maria Cecilia Guerra

Lettura 5: La tassazione delle attività finanziarie in Italia dopo la riforma Visco

Il regime attuale di tassazione delle attività finanziarie nel nostro paese è, nelle sue linee principali, quello uscito dalla cosiddetta riforma Visco - il ministro delle Finanze dell'epoca - entrata in vigore nel luglio del 1998.

Nell'aprile del 2003 il Parlamento ha approvato la legge n. 80/2003 con cui delega il Governo a riformare l'intero sistema di tassazione erariale. La delega in esame conteneva anche principi direttivi per la revisione della tassazione sui redditi di capitale.

L'unico decreto legislativo approvato prima della scadenza della delega, ed entrato in vigore dal gennaio 2004, riguarda la tassazione dei redditi societari, e con essa dei dividendi.

Vi sono però stati altri provvedimenti dell'attuale governo che hanno modificato aspetti non secondari del regime di tassazione uscito dalla riforma Visco. Ci si riferisce, in particolare, all'abolizione dell'equalizzatore, lo strumento attraverso il quale si equiparava la tassazione delle plusvalenze all'realizzazione, propria del regime della dichiarazione e del regime del risparmio amministrato con la tassazione delle plusvalenze alla maturazione, propria del regime del risparmio gestito.

In questa lettura si propone un insieme di diapositive che sintetizzano i caratteri essenziali del regime di tassazione introdotto con la riforma Visco e si ricordano le principali modifiche introdotte negli anni successivi.

Per un'analisi più estesa del regime attuale, lo studente deve fare riferimento al capitolo 6 del libro, a cura di P.Bosi e M.C. Guerra, I tributi nell'economia italiana, edizione 2006 (vanno bene però anche l'edizione 2005 e 2004), che è considerato **testo d'esame**. In tale capitolo non è contenuta una descrizione puntuale della tassazione dei dividendi che può essere studiata al paragrafo 2.3. del capitolo Quinto del libro citato e che è comunque riportata di seguito per comodità di studio.

La tassazione degli utili distribuiti dalle società di capitali agli individui dopo la riforma dell'imposta societaria.

Gli utili delle società di capitale che, dopo avere scontato l'Ires, siano distribuiti ad un socio persona fisica, diverso da impresa, sono nuovamente tassati in capo al socio, senza che vi sia alcun meccanismo per evitare la doppia tassazione. Tali utili non sono però inclusi nella base imponibile dell'Irpef ma assoggettati ad un prelievo sostitutivo, più mite, che consiste nell'applicazione agli stessi di una ritenuta a titolo di imposta (cedolare secca) del 12,5%.

Se si considera una società di capitali con un utile lordo pari a 100, che paga 33 di Ires e distribuisce tutto l'utile netto, pari a 67, ad un unico azionista, si può notare come l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,5% in capo a quest'ultimo comporti un ulteriore prelievo pari a $(0,125 \cdot 67) = 8,375$. L'imposta complessivamente gravante sugli utili societari diviene quindi pari a $(33 + 8,375) = 41,375$ pari cioè al 41,375% dell'utile lordo.

Risulta quindi evidente che se si confronta questo sistema con un sistema, quale il credito di imposta, che elimini la doppia tassazione e assoggetti quindi gli utili al solo prelievo personale, la cedolare secca risulta vantaggiosa per i soli contribuenti con aliquota marginale superiore al 41,375% e cioè, nel nostro attuale ordinamento, per i soli contribuenti con redditi inclusi nell'ultimo scaglione dell'Irpef (reddito oltre i 70.000 euro)

L'onere che grava sugli utili distribuiti a seguito dell'applicazione della cedolare secca è più elevato rispetto a quello riservato ai rendimenti di altre forme di impiego finanziario, che, come vedremo, sono assoggettati a regimi sostitutivi secondo aliquote pari al 12,5% o al 27%. Ciò è fonte di iniquità e non neutralità del prelievo e può disincentivare l'investimento azionario.

La cedolare secca ha comunque una sua razionalità nell'ambito delle profonde revisioni che hanno interessato il sistema impositivo riservato, in generale, ai redditi di capitale. Esso è infatti caratterizzato da un forte coinvolgimento degli intermediari finanziari nel calcolo e nel versamento delle imposte su tali redditi, con la finalità di semplificare il prelievo e di facilitare l'accertamento, e si concretizza nella previsione di regimi di tassazione sostitutivi dell'Irpef.

Un regime diverso riguarda i dividendi relativi a *partecipazioni qualificate* (come definite nelle diapositive che seguono): tali dividendi sono infatti inclusi nella base imponibile dell'Irpef per il 40% del loro ammontare.

Cedolare secca in presenza di utili che hanno goduto di trattamenti agevolati

Nel caso in cui la società distribuisca utili che non hanno scontato l'Ires, perché esenti, o che sono stati sottoposti ad un trattamento agevolato, il meccanismo della cedolare secca permette il trasferimento al socio dell'agevolazione goduta dalla società. Per capire questa affermazione riprendiamo l'esempio relativo ad una società di capitali con un utile lordo pari a 100, e ipotizziamo che esso sia tassato con l'aliquota ridotta del 20%, prevista nell'ambito degli incentivi alla quotazione. La società pagherà quindi 20 di Ires e distribuirà all'unico azionista un utile netto di 80. L'azionista subirà poi la cedolare secca pari a $(0,125 \cdot 80) = 10$. L'imposta complessivamente gravante sugli utili societari diviene quindi pari a $(20 + 10) = 30$, sensibilmente inferiore al 41,375% dell'utile lordo che si sarebbe avuto in assenza di agevolazione.

**LA TASSAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
FINANZIARIE:**

riforma Visco

di Maria Cecilia Guerra

**CARATTERISTICA
FONDAMENTALE**

La quasi totalità dei redditi
finanziari
interessi, plusvalenze, dividendi
percepiti da persone fisiche
diverse da impresa
è assoggetta a regimi sostitutivi
dell'Irpef

REGIMI SOSTITUTIVI

**Imposte reali
e
proporzionali**
(aliquote differenziate per
tipologia di reddito: 12,5 - 27%)

**PRIMA DELLE RIFORMA
VISCO**

Dividendi
- tassazione ordinaria Irpef (con
credito di imposta)
- per i titoli quotati, opzione per
cedolare secca

**PRIMA DELLE RIFORMA
VISCO**

Interessi
- tassati con aliquote differenziate
a seconda dell'attività finanziaria
da cui originavano
- aliquote continuamente
modificate, nel livello e nel campo
di applicazione, dal 1974 al 1998
con diverse finalità

FINALITÀ

- favorire determinati impieghi del
risparmio (es. titoli pubblici, non
tassati fino al 1986, rispetto ai
depositi)
- combattere l'elusione fiscale
resa possibile dall'innovazione
finanziaria (titoli a cedola nulla,
accettazioni bancarie, titoli atipici)
- ottenere un maggior gettito

CONSEGUENZA

Un sistema:
scarsamente trasparente
complesso
iniquo
distorsivo

PRIMA DELLE RIFORMA VISCO

Plusvalenze

- generalmente escluse dal prelievo
- tassate solo se derivanti da titoli partecipativi (azioni o quote di società), con regimi sostitutivi fortemente agevolativi (tassazione sospesa per i titoli quotati in borsa)

RIFORMA VISCO Obiettivo

introdurre un sistema di prelievo
generale ed omogeneo
su tutti i redditi finanziari
per garantire



RIFORMA VISCO

- equità* (evitare che redditi di uguale natura siano tassati in modo difforme)
- efficienza* (il sistema non deve distorcere le scelte dei contribuenti fra attività alternative)
- efficacia antielusiva* (l'elusione infatti sfrutta trattamenti differenziati riservati ad attività o redditi che permettono il conseguimento del medesimo risultato economico)

GENERALITÀ DEL PRELIEVO

Il sistema che esce dalla riforma è
generale
riguarda cioè tutti i redditi
finanziari
distinti in due categorie:
- redditi di capitale
- plusvalenze e proventi dei
prodotti derivati (redditi diversi)

REDDITI DI CAPITALE

Redditi derivanti dall'impiego di
capitale finanziario

esclusi quelli conseguiti
nell'esercizio di impresa
(reddito di impresa)

REDDITI DI CAPITALE

a) *Elencazione di fattispecie*

- interessi e altri proventi
 - utili
- proventi di gestioni collettive del risparmio
- proventi da riporti e operazioni pronti contro termine
 - differenza fra capitale riscosso e premi versati nelle assicurazioni vita
- differenza fra la somma data a mutuo e la somma ricevuta alla scadenza

REDDITI DI CAPITALE

b) *Norma di chiusura*

Anche se non è esplicitamente elencato fra le fattispecie imponibili è considerato reddito di capitale da sottoporre a tassazione ogni provento che deriva dall'*impiego di capitale*

NON SONO CONSIDERATI REDDITI DI CAPITALE

pur derivando dall'impiego di capitale

le plusvalenze e i proventi dei prodotti derivati

in quanto possono anche assumere *valori negativi* (minusvalenze e perdite)

Questi redditi sono inclusi fra i

→ *redditi diversi*

QUESTA DISTINZIONE

è funzionale alla definizione di *regole diverse* per le due categorie reddituali

Redditi di capitale: tassati al *loro* delle spese di produzione

Redditi diversi: tassati al *netto* di tali spese e al *netto delle perdite*

REDDITI DI CAPITALE

Interessi
e
Dividendi

DIVIDENDI: com'era nella riforma Visco

Regime opzionale

Cedolare secca
12,5%
senza credito
per l'imposta
pagata dalla
società

Tassazione
ordinaria Irpef
con credito per
l'imposta
pagata dalla
società


DIVIDENDI: com'è dal 2004 (dopo la riforma dell'imposizione societaria)



DIVIDENDI: com'è dal 2004 (dopo la riforma dell'imposizione societaria)

I dividendi relativi a partecipazioni qualificate sono inclusi in Irpef ordinaria per il 40% del loro ammontare

INTERESSI
ritenuta alla fonte
effettuata al momento della corresponsione dal soggetto emittente



ATTENZIONE

Interessi delle obbligazioni pubbliche e interessi delle obbligazioni private ad esclusione di quelle:
- emesse da società non quotate
- di durata < 18 mesi

↓
niente ritenuta
prelievo sostitutivo operato dagli intermediari

VANTAGGI DELL'ABOLIZIONE DELLA RITENUTA

- introduzione di un sistema di negoziazione dei titoli fondato sui rendimenti lordi
- maggiore trasparenza*
- evitare il formarsi di crediti delle imprese nei confronti dell'erario

ALIQUOTE



DIFFERENZIAZIONE DELLE ALIQUOTE

Su redditi di uguale natura non è giustificata.
Non è coerente con l'obiettivo di omogeneità della tassazione dei redditi di capitale proprio della riforma

VINCOLI ALL'UNIFORMITÀ DELLE ALIQUOTE al momento della riforma Visco

- 1) Vincolo politico: non aumentare il prelievo sui titoli di Stato (12,5%) in una fase di consolidamento della politica fiscale
- 2) Vincolo di gettito: per evitare perdite di gettito non si può abbassare sensibilmente il prelievo sui depositi

UNIFORMITÀ DELLE ALIQUOTE

Visto come
obiettivo di medio periodo

Il livello a cui fissarle è legato all'esito del coordinamento della tassazione sui redditi finanziari in ambito europeo

PLUSVALENZE E PROVENTI DEI DERIVATI

La tassazione è *generale* riguarda infatti:

- tutte le plusvalenze relative a qualsiasi tipo di partecipazione, ogni altro valore mobiliare, valute e metalli preziosi
- tutti i proventi dei derivati, con o senza attività sottostanti

DECISIONE FORTEMENTE INNOVATIVA

Resistenza a tassare plusvalenze perché entrate aleatorie

- Compromesso:
- intento speculativo (generalmente solo per i titoli partecipativi)
 - cessioni di partecipazioni rilevanti (anche con finalità antielusive)

MA

- l'attività speculativa, finalizzata cioè al conseguimento di plusvalenze, non è confinata al solo settore azionario (si pensi all'attività di trading degli investitori istituzionali)
- la definizione dell'intento speculativo comporta scelte arbitrarie e distorsive

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

1) Tassazione dei redditi netti: sempre ammessa la deducibilità delle minusvalenze e perdite su derivati

2) Tassazione alla maturazione

TASSAZIONE DEI REDDITI NETTI

La compensazione delle perdite è sempre ammessa *nei confronti dei redditi della stessa categoria*

La distinzione artificiale fra redditi di capitale e redditi finanziari diversi impedisce, generalmente, la deducibilità delle minusvalenze e delle perdite dei derivati nei confronti di interessi e dividendi

TASSAZIONE ALLA MATURAZIONE

Equità

Coerente con il concetto di reddito entrata. Tassazione di tutte le entrate che potenzialmente possono tradursi in consumo

Efficienza

Evita il fenomeno del *lock in effect*, evita cioè che la variabile fiscale condizioni le scelte di revisione del portafoglio

TASSAZIONE ALLA MATURAZIONE

Efficacia antielusiva

si elimina l'interesse al differimento dell'imposta che può rendere di per sé conveniente la trasformazione di redditi di capitale in plusvalenze

TASSAZIONE ALLA MATURAZIONE

Complessità amministrativa

Richiede la conoscenza del valore di mercato delle attività finanziarie al 31 dicembre di ogni anno

Ma

non tutti i soggetti sono tenuti alla contabilità

e, in particolare, alla contabilità ai prezzi di mercato

TASSAZIONE ALLA MATURAZIONE

Per evitare complicazioni amministrative, per i soggetti non tenuti alla contabilità ai prezzi di mercato era prevista

tassazione alla realizzazione
+
equalizzatore

EQUALIZZATORE

L'equalizzatore aveva la funzione di rendere *equivalente* la tassazione delle plusvalenze alla *realizzazione* con la tassazione alla *maturazione*: toglieva ogni vantaggio al differimento dell'imposizione

EQUALIZZATORE

è stato *abrogato* dall'agosto del 2001

La tassazione delle plusvalenze è quindi ora alla *maturazione* nel caso del risparmio gestito e alla *realizzazione* in tutti gli altri casi

CESSIONI QUALIFICATE

Cessioni di partecipazioni o azioni in ammontare tale da configurare una cessione del potere di controllo o della proprietà stessa della società partecipata

La tassazione delle plusvalenze cui danno luogo era inizialmente coerente con quella prevista per le plusvalenze che originano dalla cessione di aziende

CESSIONI QUALIFICATE

Cessioni che rappresentino almeno il

2% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria

o
5% del capitale della società

↓
per titoli quotati

20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria

o
25% del capitale della società

↓
per titoli non quotati

ALIQUOTE: com'era nella riforma Visco

Plusvalenze derivanti da cessioni non qualificate } 12,5%
Proventi dei prodotti derivati }

Plusvalenze derivanti da cessioni qualificate → 27%

ALIQUOTE: com'è dal 2004 (dopo la riforma dell'imposizione societaria)

Plusvalenze derivanti da cessioni non qualificate } 12,5%
Proventi dei prodotti derivati }

Plusvalenze derivanti da cessioni qualificate → Include nell'Irpef, per il 40% del loro ammontare

ALIQUOTE

Tassazione coordinata con quella dei redditi di capitale:
articolata secondo le medesime aliquote

REDDITI FINANZIARI Aliquota del 12,5%

Titoli pubblici
Obbligazioni private di durata > 18 mesi
Cambiali finanziarie
Plusvalenze derivanti da cessioni non qualificate
Proventi dei prodotti derivati
Dividendi

REDDITI FINANZIARI Aliquota del 27%

Depositi e c.c. bancari e postali
Certificati di deposito e buoni fruttiferi delle banche
Obbligazioni private di durata < 18 mesi
Accettazioni bancarie
Titoli atipici

IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI

Caratteristica fondamentale della riforma Visco:
ampio coinvolgimento degli *intermediari* nel prelievo

- semplicità di gestione
- facilità di accertamento

IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI

Il sistema di prelievo si articola su tre regimi (fra cui, a certe condizioni, è possibile optare) che riflettono il diverso rapporto che il risparmiatore può instaurare con gli intermediari finanziari

TRE REGIMI

1) Il risparmiatore tiene i propri titoli, quote o certificati in *custodia o amministrazione* presso intermediari senza affidarne loro la gestione

↓

può optare per il *regime del risparmio amministrato*

TRE REGIMI

2) Il risparmiatore affida ad un intermediario la *gestione* di parte (o di tutto) il proprio patrimonio. *Gestione individuale* in quanto il risparmiatore resta titolare dei singoli valori mobiliari che compongono il suo portafoglio



può optare per il *regime del risparmio gestito*

IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI

In entrambi i regimi
- del *risparmio amministrato*
- del *risparmio gestito*

il compito di calcolare le imposte e di versarle è affidato agli intermediari

TRE REGIMI

3) Il risparmiatore non è obbligato a rivolgersi ad un intermediario per la custodia o la gestione dei propri titoli

Se lo fa non è comunque tenuto a utilizzare l'intermediario per il calcolo e il versamento dell'imposta



può optare per il *regime della dichiarazione*

REGIME DELLA DICHIARAZIONE

Anche in caso di opzione per il regime della dichiarazione gli *interessi* e i *dividendi* relativi a partecipazioni non qualificate sono comunque tassati secondo i regimi sostitutivi descritti in precedenza

Il regime della dichiarazione interessa pertanto soltanto i *redditi finanziari diversi*

REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

è il più innovativo

La tassazione avviene sul risultato di gestione

RISULTATO DI GESTIONE

In prima istanza:

Valore del patrimonio gestito
al termine del periodo

meno

Valore del patrimonio gestito
all'inizio del periodo

RISULTATO DI GESTIONE

comprende

- tutte le plusvalenze maturate
- tutti i proventi dei prodotti derivati
- tutti i redditi di capitale tassati al 12,5%
- gli interessi sui conti correnti bancari la cui giacenza media non ecceda il 5% dell'attivo gestito

RISULTATO DI GESTIONE

- 1) calcolato al *netto* degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito
- 2) tassato al 12,5%
- 3) se negativo può essere utilizzato per *compensare* il risultato positivo dei successivi quattro anni

RISULTATO DI GESTIONE

Permette la compensazione delle minusvalenze e delle altre perdite non solo nei confronti dei redditi finanziari diversi ma *anche nei confronti di importanti categorie di redditi di capitali* (quelli tassati al 12,5%) e cioè gli interessi delle principali tipologie di titoli obbligazionari e i dividendi

REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

E' l'unico regime che permette un *approccio unitario* alla tassazione dei redditi finanziari può garantire un prelievo generale, omogeneo e semplice da amministrare, senza aggravii sugli intermediari già tenuti alla contabilità ai prezzi di mercato

I TRE REGIMI A CONFRONTO

	regime della dichiarazione	risparmio amministrato	risparmio gestito
<i>Redditi di capitale</i> -tassati al 12,5%	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Risultato di gestione
-tassati al 27%	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva (interessi su liquidità nel risultato di gestione)
Dividendi qualificati	Dich. analitica del 40% del loro ammontare	Opzione non ammessa	Opzione non ammessa

	regime della dichiarazione	risparmio amministrato	risparmio gestito
<i>Plusvalenze</i> -qualificate	dich. analitica del 40% del loro ammontare	opzione non ammessa	opzione non ammessa
-non qualificate (12,5)	dichiarazione analitica	imposta sulle singole operazioni	risultato di gestione
<i>deducibilità minusvalenze</i>	contro redditi diversi tassati alla stessa aliquota	contro redditi diversi	risultato di gestione
<i>riporto perdite timing della tassazione</i> (realizzazione o maturazione)	4 anni dichiarazione plusvalenze realizzate	4 anni	4 anni realizzazione maturazione

	regime della dichiarazione	risparmio amministrato	risparmio gestito
<i>Accertamento</i>	Segnalazione al fisco, monitoraggio	Anonimato	Anonimato

FONDI COMUNI APERTI E CHIUSI E SICAV

Il modello di tassazione secondo l'utile di gestione si applica anche alle *gestioni collettive del risparmio mobiliare*

Il sistema fiscale non interferisce con le scelte del risparmiatore sul ricorso all'una o all'altra modalità di gestione del proprio risparmio

APPENDICE: Il prelievo sostitutivo alla fonte sui redditi di capitale operato dagli intermediari

Il decreto legislativo 239/96 ha modificato significativamente le modalità del prelievo alla fonte sui redditi di capitale. In particolare, in un insieme rilevante di casi, il regime di applicazione di ritenute alla fonte, a carico dell'emittente, è stato sostituito da un prelievo sostitutivo alla fonte ad opera degli intermediari.

Il prelievo sostitutivo si applica agli interessi ed altri proventi di:

- obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.
- obbligazioni e titoli pubblici ed equiparati
- obbligazioni emesse da enti territoriali
- obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti (per obbligazioni diverse da quelle pubbliche il prelievo avviene secondo l'aliquota del 27% se i titoli hanno scadenza inferiore ai diciotto mesi; in questo caso il prelievo sostitutivo viene operato anche quando il percettore è un Oicvm o un fondo pensione)

Il prelievo alla fonte si applica alla parte dei redditi maturata nel periodo di possesso, e si applica ai seguenti soggetti **residenti** nel territorio dello Stato:

- a) persone fisiche, per le quali il prelievo avviene a **titolo di imposta**.
- b) imprese individuali, associazioni professionali ed enti non commerciali, per i quali il prelievo ha invece natura di **acconto**.
- c) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (prelievo a titolo di imposta)

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'economia, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli indicati. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata da Poste italiane Spa.

Il prelievo dell'imposta avviene attraverso l'istituzione, da parte degli intermediari indicati, di un apposito **conto unico**, destinato ad accogliere le registrazioni di accrediti e addebiti relativi ad operazioni effettuate dai soggetti sottoposti al prelievo sostitutivo.

Il funzionamento del conto unico può essere sinteticamente spiegato nei termini seguenti.

La negoziazione avviene **al lordo** dell'imposta dovuta sui proventi maturati nel periodo di possesso. L'intermediario riceve il corrispettivo lordo, ma corrisponderà all'investitore finale che sia assoggettato al prelievo sostitutivo solo l'ammontare al netto dell'imposta.

L'intermediario quindi addebita al venditore l'imposta sui proventi dei titoli riconosciuti nel corrispettivo. Tale addebito si tradurrà in un accredito sul conto unico.

Allo stesso modo accredita all'acquirente l'imposta sui proventi riconosciuti nel corrispettivo, addebitandola contestualmente sul conto unico. Al contribuente verrà in ogni caso accreditata l'imposta dovuta in occasione dell'incasso delle cedole.

Complessivamente, quindi, il contribuente verrà gravato del saldo fra l'imposta che gli verrà addebitata in occasione del pagamento delle cedole o dell'eventuale cessione del titolo e l'imposta che gli verrà accreditata in occasione dell'acquisto del titolo (che non deve essere assolta da lui in quanto non si riferisce ad un periodo in cui il titolo sia stato in suo possesso).

Il saldo fra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico, che risulta alla fine di ogni mese, può essere positivo o negativo. Se positivo, viene versato.

Se negativo costituisce il primo addebito del mese successivo.

Per i titoli senza cedola di durata non superiore a 12 mesi la differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.

Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, percepiti da **soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni**. Non sono inoltre soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili percepiti da:

a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

b) gli investitori istituzionali esteri, **anche se privi di soggettività tributaria**, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Il sistema di tassazione sostitutiva introdotta dal 239 si applica anche sugli **utili derivanti dalle azioni** e dagli strumenti finanziari simili alle azioni immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A, al posto della ritenuta. L'imposta è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, che aderiscono al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Questi soggetti accreditano l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili al conto unico con valuta pari alla data dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi.

Per gli utili spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, l'imposta sostitutiva viene prelevata nella misura prevista dalla convenzione

Nella pagina seguente viene presentato un esempio di applicazione del prelievo sostitutivo previsto dal decreto 239/96.

valore del titolo 100
 cedola 6
 godimento 01/10/2006 01/04/2007
 modifica regime 31/12/2006

	data	prezzo lordo	prezzo netto
sogg. X			
sottoscrive titolo	01/10/2006	100	100
vende titolo	01/11/2006	101	
addebito imposta		0,125	100,875
sogg. Y			
acquista titolo	01/11/2006	101	
accredito imposta		0,125	100,875
vende titolo	31/12/2006	103	
addebito imposta 12,5%		0,375	
soggetto G			
acquista titolo	01/01/2007	103	
accredito imposta 12,5%		0,375	102,625
vende titolo	01/03/2007	105	
addebito imposta 12,5%		0,625	
sogg. Z			
acquista titolo	01/03/2007	105	
accredito imposta		0,625	104,375
incassa cedola e vende titolo	01/04/2007	106	
addebito imposta		0,75	105,25

totale addebiti e accrediti conto unico
saldo conto unico da versare

conto unico		rendimento	
accrediti	addebiti	lordo	netto
0,125		1	0,875
	0,125		
0,375		2	1,625
	0,375		
0,625		2	1,375
	0,625		
0,75		1	0,875
	0,75		
1,875	1,125		
	0,75		